

N. 01963/2011 REG.PROV.CAU.  
N. 05887/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5887 del 2011, proposto da:

....., rappresentato e difeso dall'avv. ....  
con lui domiciliato presso lo studio dell'avvocato ..... sito in  
Napoli alla via Melisurgo .....

***contro***

Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t.,  
Comando Generale Guardia di Finanza, Comando Regionale  
Guardia di Finanza Campania, in persona dei Comandanti p.t.,  
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,  
domiciliataria per legge, con sede in Napoli alla via Diaz n. 11;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento n. 462843 del 29 agosto 2011 emesso dal

Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza con cui si disponeva il diniego di trasferimento ex art. 33 comma 5 L.104/92; di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comando Generale Guardia di Finanza e del Comando Regionale Guardia di Finanza Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, pur nell'ambito della cognizione sommaria propria di questa fase cautelare, il 'fumus boni iuris' sussiste per le seguenti ragioni:

- la novella dell'art. 33 L. 104/1992, operata con la L. 183/2010 (art. 24) ha espunto tra i presupposti per l'ottenimento dei relativi benefici, quello della continuità dell'assistenza;
  - la normativa modificata è applicabile anche alle forze dell'ordine in quanto l'approvazione dei regolamenti ex art. 19 L. 183/2010 opera
-

su un diverso piano e non condiziona in alcun modo l'operatività delle altre parti della legge;

- le dichiarazioni di indisponibilità degli altri congiunti del ricorrente sono adeguatamente motivate con riferimento a circostanze obiettive che rendono difficoltosa la prestazione di assistenza al portatore di handicap;

- la data di celebrazione del matrimonio e la successiva instaurazione di un rapporto tutorio non incidono sull'esistenza di un rapporto di assistenza rilevante ai sensi del conseguimento dei richiamati benefici;

Ritenuto, inoltre, che sussista il requisito del 'periculum in mora' in relazione alla natura stessa del rapporto di assistenza la cui interruzione potrebbe comportare grave nocumento al portatore di handicap;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza di sospensione ai fini del riesame e di compensare le spese della presente fase cautelare in relazione alla complessità della materia caratterizzata da recente stratificazione normativa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto :

a) dispone il riesame del provvedimento impugnato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del

---

17.04.2012.

Compensate le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere

Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)